

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1381)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SEGNI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MARTINELLI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(JERVOLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1961

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane, effettuato a Roma il 22 aprile 1960

ONOREVOLI SENATORI. — Lo Scambio di Note effettuato a Roma il 22 aprile 1960 tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America prevede la cessione all'Italia di tabacco, di produzione statunitense, per l'importo di 1,5 milioni di dollari.

L'Accordo si inquadra nelle disposizioni della Sezione 402 del « Mutual Security Act of 1959 », che autorizza il Presidente degli Stati Uniti ad assegnare ai Paesi amici eccedenze agricole contro pagamento nella valuta del Paese beneficiario.

In base alle nuove direttive dell'I.C.A. (International Cooperation Administration) ed a differenza dei precedenti Accordi conclusi ai sensi della suddetta Sezione 402, il fondo di contropartita in valuta italiana che si costituirà in dipendenza dei pagamenti previsti nel presente Accordo consentirà ai Paesi sottosviluppati beneficiari di apposite « Foreign Currency Authorizations » di acquistare beni e servizi non soltanto in Italia, ma anche in terzi Paesi ovvero di costituire riserve finanziarie.

In tal modo si realizzerà, nel quadro degli aiuti nord-americani, un maggiore e più esteso apporto da parte dei Paesi industriali ai Paesi sottosviluppati.

La Gran Bretagna, la Germania e la Francia, che sono tra i maggiori acquirenti di eccedenze agricole americane, hanno già comunicato ufficialmente la propria adesione al nuovo metodo con cui funzionerà la Sezione 402 ed ai criteri relativi alla destinazione dei fondi di contropartita convertibili. L'Accordo del 22 aprile 1960 conferma il desiderio del Governo italiano di collaborare concretamente alla politica di aiuti ai Paesi sottosviluppati.

A tale proposito si rileva comunque che il controvalore in lire italiane della somma di 1,5 milioni di dollari è stato già assegnato dall'I.C.A. a due zone dove gli interessi italiani sono particolarmente rilevanti: alla Tunisia (dollari 1 milione) ed alla Cina (dollari 0,5 milioni).

Sostanzialmente sono stati assunti i seguenti impegni:

a) il trasporto delle derrate agricole rese disponibili a seguito di ciascuna autorizzazione di acquisto verrà effettuato su navi di linea o su navi da carico battenti bandiera americana per almeno il 50 per cento del tonnellaggio;

b) l'I.C.A. rimborserà al Governo italiano la differenza tra il costo del trasporto per la spedizione delle derrate su navi mercantili americane e quello che sarebbe stato sopportato qualora la stessa spedizione fosse stata effettuata su navi non americane. Tale differenza sarà stabilita dall'Ufficio trasporti dell'I.C.A. entro 60 giorni dalla presentazione di una richiesta da parte del Governo italiano basata su documenti comprovanti la differenza stessa o dopo che sia stato provveduto al noleggìo relativo;

c) non è prevista alcuna preferenza di carico a favore della bandiera statunitense per la spedizione di prodotti dall'Italia ai Paesi assistiti dal Governo degli Stati Uniti;

d) il Governo italiano depositerà, in uno speciale conto intestato al Governo degli Stati Uniti, un ammontare in lire equivalente all'esborso in dollari da parte dell'I.C.A. per l'acquisto di derrate alimentari da parte italiana. Tale equivalente in lire sarà determinato in base al tasso di cambio che si applica alle transazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti in conformità dell'Accordo del 25 gennaio 1947 e del successivo Scambio di Note del 15 aprile 1948; l'I.C.A. potrà trasferire tale ammontare in lire ai Paesi assistiti dal Governo statunitense che essa provvederà a determinare.

Le lire potranno essere utilizzate dall'I.C.A.:

— per trasferimento in contanti, nel qual caso potranno essere convertite in altre valute a volontà del Governo che le riceve;

— per finanziare acquisti di merci in tutto il mondo, secondo la procedura dell'I.C.A. (« Foreign Currency Authorization »), nel qual caso le lire potranno essere convertite in altre valute a volontà di qualsiasi fornitore non residente in Italia.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) Nell'eventualità che le condizioni del mercato dilazionino oltre il tempo originariamente previsto l'utilizzazione delle autorizzazioni di acquisto emesse in relazione al presente Accordo, il Governo americano si impegna a consultarsi con il Governo italiano sulla proroga o modifica di tali autorizzazioni.

Gli aspetti positivi che derivano all'Italia dallo Scambio di Note che viene sottoposto all'approvazione consistono nella possibilità,

già menzionata, di inserirci concretamente nella politica di aiuti ai Paesi sottosviluppati e nella probabilità che i Paesi beneficiari dell'operazione, oggetto dello Scambio di Note stesso, ricorrano in primo luogo al nostro Paese per l'approvvigionamento dei manufatti e dei prodotti industriali che altrimenti senza l'aiuto I.C.A., che qui si concreta in un'utile e ben accetta forma di cooperazione economica triangolare, non sarebbero in grado di acquistare.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di 1,5 milioni di dollari in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act », effettuato a Roma il 22 aprile 1960.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore.

ALLEGATO

SCAMBIO DI NOTE TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA PER L'ACQUISTO DI ECCEDENZE AGRICOLE AMERICANE PER UN IMPORTO DI 1,5 MILIONI DI DOLLARI IN BASE ALLA SEZIONE 402 DEL « MUTUAL SECURITY ACT » DEL 1954

PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA RICOSTRUZIONE

Roma, 22 aprile 1960

Caro Signor Barnett,

mi riferisco allo scambio di lettere del 27 febbraio 1956, fra il Ministro Zoli ed il Signor Tasca, riguardante l'accordo dei nostri due Governi su di un programma di vendita di prodotti agricoli da parte dell'International Cooperation Administration (I.C.A.) all'Italia ai termini della Sezione 402 del Mutual Security Act del 1954 e successivi emendamenti. Detto programma prevedeva l'acquisto da parte dell'Italia di prodotti agricoli contro pagamento in lire italiane, e l'impiego di dette lire da parte dell'I.C.A. per finanziare esportazioni italiane verso terzi paesi che beneficiano dell'assistenza nel quadro del Programma di sicurezza reciproca.

Il mio Governo ha preso nota del fatto che l'I.C.A. ha in corso un altro programma per la vendita di prodotti agricoli per il corrente esercizio, ai termini della suddetta Sezione 402. È inteso che tale programma differisce dagli altri precedenti in quanto:

A) l'I.C.A. può trasferire l'ammontare in lire depositato ai termini del paragrafo 4 delle lettere scambiate in data 27 febbraio 1956 a quello o a quei paesi assistiti dal Governo degli Stati Uniti che l'I.C.A. stessa determinerà. Le lire possono essere utilizzate per trasferimento in contanti, nel qual caso possono essere convertite in altre valute a volontà del Governo che le riceve. L'I.C.A. può anche utilizzare le suddette lire per finanziare acquisti di merci in tutto il mondo, utilizzando la procedura della « I.C.A. Foreign Currency Authorization (F.C.A.) », nel qual caso le lire possono essere convertite in altre valute a volontà di qualsiasi fornitore che non sia residente in Italia.

B) Il paragrafo 5 delle lettere scambiate in data 27 febbraio 1956 non si applica, perchè non sarà richiesto deposito anticipato delle lire da parte del Governo italiano.

Nelle conversazioni recentemente intercorse tra i rappresentanti dei nostri due Governi è stato convenuto che l'I.C.A. metterà a disposizione per acquisto di tabacco da parte del Governo italiano l'importo di \$ 1,5 milioni, alle stesse condizioni stabilite nello scambio

Mr. Vincent BARNETT Jr.

Ambasciata degli Stati Uniti d'America  
Via Veneto, 62

ROMA

di lettere del 27 febbraio 1956, fatta eccezione per le modifiche specificate nei precedenti paragrafi A) e B), e per le seguenti:

nel paragrafo 6, seconda frase, le parole « non appena praticamente possibile » vengono cancellate e sostituite con « entro e non oltre 60 giorni », ed alla fine della stessa frase vengono aggiunte le parole « o che sia stato provveduto al noleggjo relativo ».

Mi sarebbe gradito avere da parte Sua conferma che il suddetto programma ha l'approvazione dell'I.C.A.

Colgo l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

ANGELO DE LUCA

THE FOREIGN SERVICE  
OF THE  
UNITED STATES OF AMERICA

American Embassy (Italy)

Rome, April 22, 1960

Dear Mr. Undersecretary:

I have received your letter dated April 22, 1960, reading as follows:

« Reference is made to the exchange of letters between Minister Zoli and Mr. Tasca on February 27, 1956, in which our two Governments agreed on a program for the sale to Italy of agricultural commodities by the International Cooperation Administration (I.C.A.), under Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, as amended. This program provided for the purchase by Italy of agricultural commodities for Italian lire and the utilization of such lire by the I.C.A. to finance Italian exports to third countries receiving assistance under the Mutual Security Program.

« My Government has noted that the I.C.A. is undertaking a further Section 402 sales program for the current fiscal year. It is understood that this program differs from earlier ones in that:

« A) I.C.A. may transfer the lire amount deposited pursuant to paragraph 4 of the exchange of letters dated February 27, 1956 to such country or countries receiving aid from the U. S. Government as I. C. A. shall determine. Such lire may be used for a cash transfer, in which case the lire may be converted to other currencies at the option of the government receiving them. I.C.A. may also use these lire to finance worldwide commodity procurement, using the I.C.A. Foreign Currency Authorization (F.C.A.) procedure, in which case they may be converted to other currencies at the option of any supplier who is not a resident of Italy.

« B) Paragraph 5 of the exchange of letters dated February 27, 1956 does not apply, because no advance deposit of lire by the Government of Italy will be required.

Senator Angelo DE LUCA

*Undersecretary of the Budget*  
*Secretary General of C.I.R.*

ROME

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« In recent conversations between representatives of our two Governments it has been agreed that the I.C.A. will make available for purchase by the Government of Italy tobacco up to the value of \$ 1½ million, under the same terms and conditions established in the exchange of letters dated February 27, 1956, except for the modifications specified in the foregoing paragraphs A) and B), and the following:

« In paragraph 6, second sentence, delete « as soon as practical », insert « within not more than 60 days », and add to the end of the sentence « or chartered ».

« I shall appreciate receiving your confirmation that the foregoing program has the agreement of the International Cooperation Administration ».

I am happy to confirm that the International Cooperation Administration concurs in the contents of the letter quoted above.

Sincerely yours,

VINCENT M. BARNETT

*Counselor of Embassy  
for Economic Affairs*